

**Art. 1 – Durata**

La durata del presente contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo contrattuale ovvero dell'ammontare complessivo riportato in Ordine.

Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva del contratto è pari a quella specificata nell'Ordine.

Tale termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa erosione dell'importo contrattuale stabilito e delle eventuali variazioni di tale importo disposte dall'Azienda, per proprie insindacabili esigenze, in aumento o diminuzione secondo i limiti di legge.

**Art. 2 – Disciplina dell'esecuzione dell'attività**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a perfetta regola, nel rispetto delle prescrizioni previste dagli atti procedurali e dalla documentazione contrattuale richiamata nell'ordine, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con vincolo di invariabilità del/i prezzo/i offerto/i, l'appaltatore ed il proprio personale impiegato:

- non opererà sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai programmi, né aprirà armadi e cassette, se non per
- motivi pertinenti e strettamente necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in ogni caso, non consulerà archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è richiesto per l'esecuzione del contratto;
- userà ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso ABC, qualsiasi sia il supporto di registrazione;
- non effettuerà alcuna operazione che consenta l'accesso indebito ai dati personali custoditi presso ABC;
- comunque, non conserverà né trasferirà all'esterno (a mezzo posta, fax, telefax, posta elettronica o altro) – senza preventiva autorizzazione di ABC – alcun dato personale attraverso:
  - registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura;
  - copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo;
- richiederà l'autorizzazione di ABC, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere attività sui dati personali;
- avvertirà di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver causato danni ai supporti dei dati o ai relativi contenitori.

**Art. 3 – Modalità di pagamento**

Non è dovuta alcuna anticipazione. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto di ABC Napoli e il pagamento avverrà secondo il termine indicato nell'ordine, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008 e s.m. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura per l'applicazione dell'art.48 bis del DPR 602/73.

In caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali l'Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (Art.4 c.2 DPR 207/2010 "Intervento Sostitutivo"). La verifica della regolarità fiscale sarà successivamente eseguita con riferimento all'importo residuo ancora spettante all'appaltatore, come risultante a seguito del suddetto intervento sostitutivo, ove tale residuo risulti superiore alla soglia prevista all' art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i.

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 smi.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 4 – Penali**

Sarà applicata una penale pari a 1% dell'importo dell'Ordine per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto, con un massimo di n.10 giorni di ritardo. Per ogni inadempienza accertata rispetto a quanto prescritto dagli atti di riferimento della procedura di affidamento e dalla documentazione contrattuale innanzi citata, sarà inoltre applicata una penale del 2% dell'importo dell'Ordine fino ad un massimo di n.5 inadempienze. Si richiama al riguardo quanto previsto al successivo art.8, qualora l'importo complessivo delle suddette penali superi il limite ivi stabilito.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle eventuali maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture ancora da pagare.

**Art. 5 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

La Società assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

E' obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività, di cui al presente ordine, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni sia nell'ambito degli edifici. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'espletamento delle attività, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, La Società dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

**Art. 6 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

La Società si impegna a compiere le attività oggetto del presente ordine con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dalla Società e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'ABC Napoli.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'ABC Napoli.

La Società ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Società è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per l'esecuzione dell'attività.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**Art. 7 – Sicurezza e salute dei lavoratori**

ABC Napoli assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, al fine di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ABC Napoli e La Società porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio complessivo.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

La Società solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità ABC Napoli per quanto riguarda la materia del presente articolo. In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione da parte della Società di quanto previsto nei documenti di valutazione dei rischi (Specifiche Salute e Sicurezza/DUVRI/informativa accesso a sedi e siti aziendali, ecc.), accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare l'immediata sospensione delle prestazioni e di intimare alla Società di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora la Società non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**Art. 8 – Risoluzione del contratto**

Le parti rinovano a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda nei seguenti casi:

- I. inadempimento alle disposizioni del Responsabile di contratto riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi provvedimenti o in caso di mancato rispetto delle Specifiche Tecniche e di Salute e Sicurezza e degli altri atti di riferimento;
- II. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività;
- III. inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;
- IV. mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte della Società, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- V. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- VI. qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98;
- VII. non rispondenza delle attività fornite alle caratteristiche e alla natura dell'appalto;
- VIII. perdita da parte dell'Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione delle attività e dichiarati in sede di affidamento;
- IX. nei casi di inottemperanza al Codice Comportamento e alla Politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ABC;
- X. inottemperanza alla Clausola Finale, art. 14
- XI. qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo totale dell'Ordine.
- XII. comportamento lesivo nei confronti dell'Azienda o dell'interesse pubblico da essa perseguito.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di addebitare al contraente il maggior onere gravante sull'Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di appalto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, b), del decreto legislativo 50/2016;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 9 – Riferimenti a leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordine e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

**Art. 10 – Domicilio**

La Società dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è quello riportato in Ordine.

**Art. 11 – Controversie**

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'ABC e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'ABC medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

**Art. 12 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003**

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: a) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b) custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f) utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità delle attività rese, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale; pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

**Art. 13 – CODICI CONDOTTA E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI**

L'appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento adottato da ABC Napoli (reso disponibile sul sito ufficiale dell'Azienda, all'indirizzo [http://www.abc.napoli.it/index.php?id\\_page=282#blocco\\_424](http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=282#blocco_424)) e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. L'appaltatore, nella qualità, dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza adottata da ABC Napoli (resa disponibile sul sito ufficiale dell'Azienda, all'indirizzo [http://www.abc.napoli.it/index.php?id\\_page=30](http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=30)) e di condividerne i principi ispiratori assicurando il proprio impegno al suo rispetto ed alla sua attuazione. Ogni eventuale violazione delle disposizioni contenute nei suddetti atti costituirà causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

**Art. 14 – Clausola finale**

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale impiegato nell'appalto.

**Art. 15 – Pubblicazione dati**

In relazione al presente Ordine, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

Data \_\_\_\_\_ Letto, approvato e sottoscritto  
La ditta, firma per integrale accettazione \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 e ss. c.c., la ditta approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: Artt. 1 (durata) -3(modalità di pagamento) – 4 (penali) – 5 (responsabilità verso terzi e assicurazione) – 6 (adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – 7 (sicurezza e salute dei lavoratori) – 8 (risoluzione del contratto) – 11 (controversie) – 14 (clausola finale)

Data \_\_\_\_\_ La ditta, firma per integrale accettazione \_\_\_\_\_